

L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio sentenza n. 149 del 17 luglio 2021

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 149 del 17 luglio 2021

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 149 del 17 luglio 2021